

Incontro dibattito con Raffaele Rizzardi e Renzo Parisotto



Le novità fiscali 2013

Rezzaro, 4 maggio 2013


Renzo Parisotto
Consulente fiscale Gruppo UBI Banca

Aggiornato al 15 aprile 2013

DECRETO LEGGE 6 dicembre 2011 n. 201 (Decreto Salvalitalia) conv. Legge 214/2011

Art. 11 c. 2 "A far corso dal **1 gennaio 2012** gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare **periodicamente** all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'art. 7, sesto comma, DPR 605/73 ...

I dati sono **archiviati** nell'apposita sezione dell'anagrafe
..... "



Art. 11 c. 3 "Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia ... sono stabilite le modalità " – vedi oltre -.



Art. 11 c. 4 "..... le comunicazioni di cui al precedente c. 2 sono utilizzate ... per l'elaborazione di **specifiche liste selettive** di contribuenti a maggior rischio di evasione ".



Provvedimento Direttore Agenzia Entrate

25 marzo 2013

Dati oggetto della comunicazione

Sono comunicate le seguenti informazioni, relative alla tipologia di rapporti contenuti nell'allegato 1, attivi nel corso dell'anno di riferimento:

- a) **i dati identificativi del rapporto**, compreso il codice univoco del rapporto, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti;
- b) **i dati relativi ai saldi del rapporto**, distinti in saldo iniziale al 1 gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell'anno cui è riferita la comunicazione. Per i rapporti accesi nel corso dell'anno il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusi nel corso dell'anno il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura;
- c) **i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni** distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto come indicato nella tabella allegato 1, conteggiati su base annua.



Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 25 marzo 2013

Termini per la comunicazione

A regime




Entro il **20 aprile**
dell'anno successivo a
quello a cui sono riferite
le informazioni.

**Informazioni relative
al 2011**



Entro il 31 ottobre 2013

**Informazioni relative
al 2012**



Entro il 31 marzo 2014

Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 25 marzo 2013

Allegato 1 – Tabella dei saldi iniziali e finali delle movimentazioni

<i>Tipo rapporto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 1</i>	<i>Importo 2</i>	<i>Importo 3</i>	<i>Importo 4</i>	<i>Altre informazioni</i>
1	Conto corrente	Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)	Saldo Contabile alla data di fine anno (**)	Importo totale degli accrediti effettuati nell'anno	Importo totale degli addebiti effettuati nell'anno	Vale zero
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	Controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla data di fine anno precedente (come da estratto conto) (*)	Controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla data di fine anno (come da estratto conto) (**)	Importo totale degli acquisti di titoli, fondi ecc. effettuati nell'anno, esclusi i rinnovi.	Importo totale dei disinvestimenti effettuati nell'anno	Vale zero
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)	Saldo Contabile alla data di fine anno (**)	Importo totale degli accrediti effettuati nell'anno	Importo totale degli addebiti effettuati nell'anno	Vale zero
4	Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939	Controvalore rilevato contabilmente a fine anno precedente (*)	Controvalore rilevato contabilmente a fine anno (**)	Importo totale distintamente individuato dei conferimenti (parziali/totali) effettuati nell'anno.	Importo totale distintamente individuato dei prelievi (parziali/totali) effettuati nell'anno.	Vale zero
5	Gestione collettiva del risparmio	Ammontare del contratto di gestione alla data di fine anno precedente (*)	Ammontare del contratto di gestione alla data di fine anno (**)	Importo totale delle sottoscrizioni di quote nell'anno	Importo totale dei rimborsi di quote nell'anno	Vale zero

(*) o alla data di apertura del rapporto finanziario se intervenuta nel corso dell'anno di riferimento

(**) o alla data di chiusura del rapporto finanziario se intervenuta nel corso dell'anno di riferimento

Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 25 marzo 2013

Allegato 1 – Tabella dei saldi iniziali e finali delle movimentazioni

<i>Tipo rapporto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 1</i>	<i>Importo 2</i>	<i>Importo 3</i>	<i>Importo 4</i>	<i>Altre informazioni</i>
6	Gestione patrimoniale	Valore globale del patrimonio a data di fine anno precedente (*)	Valore globale del patrimonio a data fine anno (**)	Importo totale degli apporti effettuati nell'anno	Importo totale dei prelievi effettuati nell'anno	Vale zero
7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	Totale degli importi facciali dei Certificati o dei buoni a fine anno precedente (*)	Totale degli importi facciali dei Certificati o dei buoni a fine anno (**)	Importo totale delle accensioni effettuate nell'anno,	Importo totale delle estinzioni effettuate nell'anno	Numero totale dei certificati o dei buoni fruttiferi
8	Portafoglio	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero
9	Conto terzi individuale / globale	Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)	Saldo Contabile alla data di fine anno (**)	Importo totale degli accrediti effettuati nell'anno	Importo totale degli addebiti effettuati nell'anno	Vale zero
10	Dopo incasso	Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)	Saldo Contabile alla data di fine anno (**)	Importo totale degli incassi effettuati nell'anno	Vale zero	Vale zero
11	Cessione indisponibile	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero

(*) o alla data di apertura del rapporto finanziario se intervenuta nel corso dell'anno di riferimento

(**) o alla data di chiusura del rapporto finanziario se intervenuta nel corso dell'anno di riferimento

Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 25 marzo 2013

Allegato 1 – Tabella dei saldi iniziali e finali delle movimentazioni

<i>Tipo rapporto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 1</i>	<i>Importo 2</i>	<i>Importo 3</i>	<i>Importo 4</i>	<i>Altre informazioni</i>
12	Cassette di sicurezza	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Numero totale degli accessi effettuati nell'anno
13	Depositi chiusi	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero
14	Contratti derivati	Vale zero	Vale zero	Importo totale nozionale dei contratti accesi nell'anno.	Importo totale nozionale dei contratti chiusi nell'anno.	Numero totale dei contratti stipulati
15	Carte di credito / debito	Utilizzo del plafond di spesa a fine anno precedente (*)	Utilizzo del plafond di spesa a fine anno (**)	Per le carte prepagate Ricaricabili, l'importo totale delle ricariche effettuate nell'anno. Per le prepagate non ricaricabili l'importo totale del valore delle carte acquistate nell'anno.	Importo totale degli acquisti effettuati nell'anno	Vale zero
16	Garanzie	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero

(*) o alla data di apertura del rapporto finanziario se intervenuta nel corso dell'anno di riferimento

(**) o alla data di chiusura del rapporto finanziario se intervenuta nel corso dell'anno di riferimento

Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 25 marzo 2013


Allegato 1 – Tabella dei saldi iniziali e finali delle movimentazioni

<i>Tipo rapporto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 1</i>	<i>Importo 2</i>	<i>Importo 3</i>	<i>Importo 4</i>	<i>Altre informazioni</i>
17	Crediti	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero
18	Finanziamenti	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero
19	Fondi pensione	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero
20	Patto compensativo	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero
21	Finanziamento in pool	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero
22	Partecipazione	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero
23	Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione	Vale zero	Vale zero	Importo totale degli incrementi della polizza effettuati nell'anno	Importo totale dei riscatti della polizza effettuati nell'anno	Vale zero
24	Acquisto e vendita di oro e metalli preziosi	Vale zero	Vale zero	Importo totale del valore degli acquisti effettuati nell'anno.	Importo totale del valore delle vendite effettuate nell'anno.	Numero totale delle operazioni effettuate
98	Operazione Extra-conto	Vale zero	Vale zero	Ammontare delle operazioni nell'anno	Vale zero	Numero delle operazioni effettuate
99	Altro rapporto	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero

(*) o alla data di apertura del rapporto finanziario se intervenuta nel corso dell'anno di riferimento

(**) o alla data di chiusura del rapporto finanziario se intervenuta nel corso dell'anno di riferimento

Provedimento Direttore Agenzia Entrate 25 marzo 2013



Osservazioni :

- si tratta di **abbinare** ad ogni rapporti già presente nell'archivio rapporti delle informazioni quantitative;
- **non significa** dar luogo automaticamente ad accertamenti.
- questi dovranno in ogni caso seguire le normali prassi - vedi **autorizzazioni** - ;
- ipotesi di incrocio dati ed evidenza di anomalie/incongruenze;
- finanziamenti/cassette sicurezza/ fondi pensione/conti segreti(?).




Monitoraggio attività estere



Monitoraggio attività estere – D.L. 167/90 (sintesi)

Ai sensi dell'art. 1, 1 comma, del D.L. 167/1990 gli intermediari che si interpongono nei **trasferimenti da e verso l'estero** di denaro, titoli o certificati in serie o di massa di importo superiore a **10.000 Euro** (v. DM 15/06/2007), effettuati anche tramite movimentazione di conti o mediante assegni bancari, postali e circolari per conto o a favore di **persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e associazioni equiparate** ai sensi dell'art. 5 del TUIR residenti in Italia devono **mantenere evidenza** anche mediante rilevazione elettronica dei seguenti elementi:

- generalità, denominazione o ragione sociale, domicilio e codice fiscale del soggetto;
- data, causale e importo dell'operazione;
- estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.



Monitoraggio attività estere – D.L. 167/90 (sintesi)

- Ai sensi dell'art. **1, comma 3** le evidenze in tal modo rilevate devono essere **tenute a disposizione** dell'Amministrazione finanziaria per un **quinquennio** e **trasmesse** in via telematica alla stessa entro il 1 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
- Per ciò che concerne il limite di € **10.000** va calcolato con riferimento ad ogni **singola operazione** in cui è intervenuto l'intermediario diversamente da quanto prevedono le norme antiriciclaggio.
- Gli intermediari possono effettuare, per conto di **soggetti non residenti, trasferimenti verso l'estero** nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario.
- Con il D.Lgs. n. 195 del 19 novembre 2008 è stato disposto che chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta al seguito **denaro contante** di importo pari o superiore a 10.000 euro – a decorrere al 1 gennaio 2009 – deve dichiarare tale somma all'**Agenzia delle dogane (v. art. 3, comma 1)**.



Monitoraggio attività estere – D.L. 167/90 (sintesi)

OBBLIGHI DICHIARATIVI:

- Intermediari : (vedi slide precedente)
- Contribuenti :
 - dichiarazione attività finanziarie e/o investimenti produttivi anche astrattamente di redditi (quadro RW);
 - dichiarazione redditi percepiti all'estero.
- Quadro RW :
 - Sez. I Trasferimenti da/verso estero attraverso non residenti per cause diverse (= non ricompresi in Sez. III).
 - Sez. II Investimenti all'estero.
 - Sez. III Trasferimenti da/verso estero che hanno interessato investimenti all'estero e attività finanziarie.



Monitoraggio attività estere – D.L. 167/90 (sintesi)

VIOLAZIONI QUADRO RW

- Violazione dell'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti di denaro o titoli effettuati senza il tramite di intermediari residenti - Sez. I del quadro W della dichiarazione dei redditi.
- Violazione dell'obbligo di dichiarazione delle consistenze all'estero e delle attività estere e delle attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta - Sez. II del quadro W della dichiarazione dei redditi.
- Violazione dell'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria - Sez. III del quadro W della dichiarazione dei redditi

SANZIONI

- dal 5% al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati con la confisca di beni di corrispondente valore quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo d'imposta, a 10.000 EURO
- dal 10% al 50% dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore
- dal 10% al 50% dell'ammontare degli importi non dichiarati.

Sono altresì previste specifiche sanzioni in caso di violazioni delle norme riguardanti il trasporto al seguito.


Art. 12, D.L. n. 78/2009, conv. L. n. 102/2009

SANZIONI

Il legislatore con l'art. 12, del D.L. n. 78/2009 (norma di contrasto ai Paradisi fiscali) ha introdotto ulteriori aggravii fiscali per le persone fisiche che detengono in paesi "black list" attività finanziarie non indicate nel quadro RW. In particolare, la norma prevede quanto segue:

- **l'intero ammontare del capitale è considerato per presunzione reddito evaso. E' ammessa prova contraria per il contribuente;**
- **le sanzioni vigenti [art. 1, D.Lgs. n. 471/1997 (*)] sono raddoppiate.**

(*) Si tratta di violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette (omessa presentazione, dichiarazione infedele o incompleta etc.)



Art. 12, D.L. n. 78/2009, conv. L. n. 102/2009 SANZIONI

Sono stati **raddoppiati i termini di accertamento** basati sulla presunzione di cui all'art. 12, D.L. n. 78/2009 secondo cui, le attività detenute all'estero nei c.d. "paradisi fiscali" in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, si presumono costituite con redditi non assoggettati a tassazione.

Parimenti sono **raddoppiati i termini per l'accertamento di violazioni al c.d. monitoraggio fiscale.**



Norme di riferimento	Termini ordinari di accertamento	Nuovi termini di accertamento
IRPEF - art. 43, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 600/73	Dichiarazione presentata Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo.	Dichiarazione presentata Entro il 31 dicembre dell' ottavo anno successivo.
	Dichiarazione omessa o nulla Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.	Dichiarazione omessa o nulla Entro il 31 dicembre del decimo anno successivo.
Monitoraggio fiscale – art. 4 D.L. 167/90	Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.	Entro il 31 dicembre del decimo anno successivo.

Monitoraggio attività estere – D.L. 167/90 (sintesi)

Esonero dichiarazione

Gli obblighi di dichiarazione – vedi Mod. RW – non sussistono per attività finanziarie e patrimoniali affidate in **gestione o in amministrazione** a intermediari residenti qualora i flussi finanziari siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi .

(P.S. sino al **28 aprile 2012** l'intervento era limitato a depositi e c/c modifica introdotta con Legge 26 aprile 2012 n. 44)



Tassazione presuntiva

In assenza di indicazioni dei redditi prodotti dalle attività detenute all'estero – vedi Sez. II quadro RW – si presume salvo prova contraria, un rendimento pari al tasso medio di riferimento. Indicazione di introito in esercizi successivi o di infruttuosità.

Esclusione da monitoraggio per attività finanziarie rientranti in regime amministrato (art. 6 D. Lgs 461/97) e gestito (art. 7 D. Lgs 461/97)



IVIE - IVAFE
D.L. 201/2011 conv. Legge
214/2011





IVIE - IVAFE

D.L. 201/2011 conv. Legge 214/2011

Dal periodo d'imposta 2012 (originariamente 2011) la detenzione di immobili e attività finanziarie all'estero è soggetta a:

TIPOLOGIA	TASSAZIONE
IVIE - imposta sul valore immobili all'estero	Aliquota ordinaria 0,76%
IVAFA - imposta sul valore attività finanziarie	Aliquota 1 per mille dal 2013 => 1,5 per mille


Monitoraggio fiscale e ruolo intermediari evoluzione interpretativa/normativa

Risoluzione AdE n. 23/E/2012

Contratto di amministrazione di attività finanziarie senza intestazione – possibile applicazione del regime amministrato (art. 6 D.Lgs 461/67) -.

Legge 26 aprile 2012 n. 44 - art. 8:

“Gli obblighi di dichiarazione non sussistono per le attività finanziarie affidate **in gestione o in amministrazione** agli intermediari residenti qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi”



Modifiche al D.L. 167/90 – Comunitaria 2013

Procedure di infrazione per violazioni alle norme sulla libera circolazione dei capitali

- **Art. 1 Soggetti tenuti ad effettuare il monitoraggio fiscale** (art. 11 commi 1 e 2 D.Lgs 231/2007 “antiriciclaggio”):

Intermediari finanziari

- Banche;
- Poste Italiane SpA;
- Società di intermediazione mobiliare (SIM);
- Società di gestione del risparmio (SGR);
- Imprese di assicurazione;
- Altri

Altri intermediari finanziari

- Società fiduciarie di cui alla Legge 23.11.1939 n. 1966;
- Altre

Soggetti monitorati

- persone fisiche,
- enti commerciali,
- società semplici,
- associazioni equiparate (art. 5 TUIR).

Modifiche al D.L. 167/90 – Comunitaria 2013

Oggetto monitoraggio:

- ✓ **Trasferimento da/verso estero mezzi di pagamento** (art.1 comma 2 lett. i) D.Lgs 231/2007):

il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparati, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche in via telematica, fondi valori o disponibilità finanziarie.



- ✓ **Operazioni rilevate** [art. 36 comma 2 lett. i) D.Lgs. n. 231/2007]:

tutte le operazioni di importo pari o superiore a **15.000 euro**, indipendentemente dal fatto che si tratta di un'operazione unica o più operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.



- ✓ **Trasmissione ad AdE:** con modalità e periodicità da definire.



Trasferimento attraverso non residenti

L'unità speciale di cui al D.L. 78/2009 – vedi coordinamento AdE/GdF – **può richiedere** agli intermediari e altri soggetti (art. 11 D. Lgs. n. 231/2007) rilevazioni per masse e periodo delle operazioni intercorse con l'estero.

CRITICITA' – Elaborazioni postume su informazioni non allineate

Analoga richiesta ai soggetti:

- art. 12 D.Lgs 231/07 (Professionisti)
- art. 13 D.Lgs 231/07 (Revisori Contabili)
- art. 14 D.Lgs 231/07 (Altri soggetti)



con riferimento a specifiche operazioni con l'estero e identità titolari effettivi (art. 1 D. Lgs 231/2007).

Dichiarazione annuale investimenti

- Persone fisiche, enti commerciali, società semplici ed equiparati art. 5 TUIR: obbligo dichiarare investimenti all'estero o attività finanziarie suscettibili di produrre redditi – vedi RW Sez. II – obbligo esteso anche ai **titolari effettivi** (D.Lgs 231/2007).
- Obbligo applicazione ritenuta e/o imposta sostitutiva ex DPR n. 600/73 o D.Lgs 239/96 per attività finanziarie affidate in **gestione, custodia o amministrazione a intermediari** art. 11 D. Lgs 231/2007.
- Ritenuta d'acconto 20% su redditi di capitale art. 44
 - lett. a) mutui, depositi e c/c non bancari
 - lett. c) rendite
 - lett. d) garanzie
 - lett. h) impiego di capitalenonché art. 67 (redditi diversi) TUIR.



CRITICITA' : norme extra DPR 600/73 e D.Lgs 239/96

Dichiarazione annuale investimenti

Applicazione ritenuta a cura degli **INTERMEDIARI** sui redditi "corrisposti" per il loro tramite

CRITICITA' : Reperire informazioni/fiscalità prodotti finanziari



Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in **gestione o in amministrazione** agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.


CRITICITA' : Fiscalità prodotti finanziari

L'obbligo del controvalore da dichiarare annualmente sarà fissato con Provvedimento del Direttore AdE.

SANZIONI

Soggetti colpiti	Sanzioni
<ul style="list-style-type: none">• Intermediari (altri soggetti?):	Sanzione amministrativa dal 10% al 25% dell'importo non segnalato
<ul style="list-style-type: none">• Contribuenti:	Sanzioni amministrativa dal 3% al 15% dell'importo non dichiarato (v. ammontare attività estere); elevata al 6% - 30% se le attività sono detenute in Paesi c.d. "black list"

- **E' prevista una riduzione della sanzione a 258 euro se ritardo presentazione entro 90 gg. dalla scadenza ordinaria.**
- **Presunzione fruttuosità: come D.L. 167/90 obbligo contribuente di fornire prova circa differimento incasso o infruttuosità entro 60 gg. richiesta AdE**



Vi sono soggetti che non hanno scudato e oggi si chiedono cosa fare => sanatoria permanente ?

Vi sono imprese che ipotizzano di trasferire all'estero le propria tesoreria

Vi sono persone fisiche che vogliono trasferire le proprie attività all'estero mantenendo la residenza in Italia.

Vi sono persone fisiche che cambiano residenza ma vogliono mantenere le attività finanziarie in Italia



Tobin Tax Italiana

Normativa di riferimento

- Art. 1, commi 491-500, L. n. 228/2012**
- DM 21 febbraio 2013**

Tobin Tax Italiana

L'oggetto del prelievo:

L'imposta si articola in tre forme di prelievo che colpiscono rispettivamente:

- A. il trasferimento della proprietà di **azioni e di strumenti finanziari partecipativi** emessi da società residenti – **dal 1° marzo 2013** ;
- B. le operazioni su **derivati** aventi come sottostante i predetti titoli (azionari/partecipativi) – **dal 1° luglio 2013** ;
- C. le **negoziazioni ad «alta frequenza»** dei menzionati strumenti partecipativi – (**dal 1° marzo 2013**) e derivati – (**dal 1° luglio 2013**).

Per le operazioni realizzate nei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno 2013, l'imposta deve essere versata **entro il 16 luglio 2013**.



Tobin Tax Italiana

Territorialità dell'imposta

L'imposta è dovuta a prescindere:

- i. dal Paese in cui vengono concluse le transazioni;
- ii. dalla residenza dei contraenti.

La tassazione è quindi estesa anche alle transazioni tra soggetti non residenti che operano all'estero, purché riguardino azioni e strumenti partecipativi emessi da soggetti residenti.



Tobin Tax Italiana

Tassazione transazioni

A. La tassazione delle transazioni di azioni e di strumenti finanziari partecipativi

Ambito oggettivo sull'acquirente:

- a) azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (art. 2346, sesto comma, c.c.,) emessi da società residenti in Italia (in base alla **sede legale**);
- b) titoli (certificati di deposito azionario e altri certificati da chiunque emessi) rappresentativi di tali strumenti (es. American Depositary Receipts e Global Depositary Receipts), a prescindere dalla residenza dell'emittente del certificato e dal luogo di conclusione del contratto.

Sono escluse le azioni o quote di OICR, comprese le azioni di SICAV e le quote di ETF.

Tobin Tax Italiana

Tassazione transazioni

A. La tassazione delle transazioni di azioni e di strumenti finanziari partecipativi

Momento impositivo

- azioni e strumenti **ammessi alla gestione accentrata** => data “di regolamento” cioè quella di effettiva registrazione dei trasferimenti effettuata all’esito del regolamento della relativa operazione (c.d. “*settlement date*”).

In alternativa, il responsabile del versamento (l’intermediario) – previo assenso del contribuente (manifestato anche nella forma del silenzio assenso) - può assumere quale data dell’operazione rilevante ai fini impositivi quella “di liquidazione” contrattualmente prevista (c.d. “*expected date*”);

- per i trasferimenti **non ammessi ad un sistema di gestione accentrata** => momento in cui si verifica l’effetto traslativo dello strumento finanziario.



Tobin Tax Italiana

Tassazione transazioni

A. La tassazione delle transazioni di azioni e di strumenti finanziari partecipativi

Il tributo si determina nella misura:

- dello **0,10%** a regime (0,12%, per il solo 2013) per le transazioni che avvengano in **mercati regolamentati** o mediante sistemi multilaterali di negoziazione (anche se si interpone un intermediario che acquista negli stessi, se tra le transazioni di acquisto e vendita vi è coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento).
- dello **0,20%** a regime (0,22%, per il solo 2013) negli altri casi



Tobin Tax Italiana

Tassazione transazioni

A. La tassazione delle transazioni di azioni e di strumenti finanziari partecipativi

Soggetto passivo

- Soggetto passivo: soggetto nei confronti del quale avviene il trasferimento di proprietà (acquirente)



Tobin Tax Italiana

Tassazione transazioni

A. La tassazione delle transazioni di azioni e di strumenti finanziari partecipativi

Base imponibile: il valore della transazione

Ai fini della determinazione del **valore della transazione**, l'intermediario responsabile del versamento dell'imposta deve tener conto del **saldo netto** delle transazioni giornaliere (c.d. "operazioni *intraday*" costituite da acquisti e vendite), determinato per ciascun soggetto passivo, con riferimento al numero di titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata e relative al medesimo strumento finanziario.

Ai predetti fini il **prezzo di acquisto** è così costituito:

- in caso di acquisto a pronti, il controvalore pagato per l'acquisto del titolo;
- in caso di acquisto a seguito di "*physical settlement*" di derivati, il maggiore tra il valore di esercizio stabilito ed il valore normale determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, del TUIR;
- in caso di conversione, scambio o rimborso di obbligazioni, il valore indicato nel prospetto di emissione;
- in tutti gli altri casi, il corrispettivo contrattualmente stabilito o, in mancanza, il valore normale determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, del TUIR.



Tobin Tax Italiana

Tassazione transazioni

A. La tassazione delle transazioni di azioni e di strumenti finanziari partecipativi

Base imponibile: saldo netto giornaliero

- Si tiene conto in modo separato
 - a) degli acquisti e delle vendite effettuati sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione e
 - b) degli acquisti e delle vendite effettuati al di fuori dei predetti mercati
- La base imponibile dell'imposta è pari al numero dei titoli derivante dalla somma algebrica positiva dei saldi netti così ottenuti, moltiplicato per il prezzo medio ponderato degli acquisti effettuati nella giornata di riferimento
- Non si tiene conto degli acquisti e delle vendite escluse o esenti dall'imposta di cui agli artt. 15 e 16 del Decreto attuativo e le operazioni su ADR/GDR sono tenute distinte da quelle sulle azioni da essi rappresentati (relazione al Decreto attuativo)



Tobin Tax Italiana

Tassazione transazioni

A. La tassazione delle transazioni di azioni e di strumenti finanziari partecipativi

Base imponibile: saldo netto giornaliero

- Nel caso in cui la base imponibile sia determinata come saldo netto tra gli acquisti e vendite effettuate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione ed gli altri acquisti e vendite, l'aliquota di imposta è pari alla **media ponderata** dell'aliquota in base al numero di azioni/strumenti finanziari soggetti al 0,20% o 0,10% (0,22%; 0,12%) per i trasferimenti di proprietà avvenuti nel 2013.



Tobin Tax Italiana

Tassazione transazioni

A. La tassazione delle transazioni di azioni e di strumenti finanziari partecipativi

Operazione intraday – Esempio:

- Acquisto di 10 azioni A a 50 € su un mercato regolamentato
- Acquisto di 20 azioni A a 49 € (operazione esente)
- Acquisto di 15 azioni A a 51 € OTC
- Vendita di 15 azioni A su un mercato regolamentato
- Vendita di 5 azioni A OTC
- Acquisti netti su mercati regolamentati = -5; Acquisti netti OTC = 10
- Totale acquisti netti = 5
- Media ponderata del prezzo di acquisto = € 50.6 [= (10x50+15x51)/25]
- Base imponibile = € 253 (= 5x50.6)
- Aliquota = 0.16% [= (0.1%x10+0.2%x15)/25]
- Imposta = € 0.40 (= 253x0.16%)



Tobin Tax Italiana

Tassazione transazioni

B. Le operazioni sui contratti derivati aventi come sottostante azioni/titoli partecipativi

Ambito oggettivo della FTT derivati

Rilevano i «contratti derivati» o «valori mobiliari» il cui «sottostante» o il «valore di riferimento» sia rappresentato “prevalentemente” da azioni o strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, Cod. Civ., emessi da società residenti in Italia, o da titoli rappresentativi degli stessi da chiunque emessi (cioè titoli del precedente punto A).



Tobin Tax Italiana

Tassazione transazioni

B. Le operazioni sui contratti derivati aventi come sottostante azioni/titoli partecipativi

Il concetto di prevalenza

Qualora il sottostante o il valore di riferimento siano costituiti da misure su azioni ovvero da indici la verifica della prevalenza deve essere effettuata con riferimento alle azioni ovvero agli indici a cui risulta collegato il sottostante o il valore di riferimento.

Ai fini del calcolo della “prevalenza” non rileva la componente del sottostante o del valore di riferimento rappresentata da titoli diversi da «azioni di società ed altri titoli equivalenti, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario».

Tobin Tax Italiana

Tassazione transazioni

B. Le operazioni sui contratti derivati aventi come sottostante azioni/titoli partecipativi

Il concetto di prevalenza

Esempio numerico

Strumenti finanziario derivato il cui sottostante è così composto:

- a) Titoli azionari emessi da società residenti in Italia: 200
- b) Titoli azionari emessi da società non residenti in Italia: 100
- c) Titoli Obbligazionari: 700

Seguendo le indicazioni dell'art. 7(2) del Decreto, i titoli sub c) non dovrebbero rilevare ai fini del calcolo.

Per il che, lo strumento finanziario derivato sarà considerato rilevante ai fini della FTT DERIVATI, poiché composto per più del 50 per cento da titoli azionari emessi da società italiane.

- Percentuale di incidenza dei titoli "italiani" $200/(200+100)*100= 66,6\%$



Tobin Tax Italiana

Tassazione transazioni

B. Le operazioni sui contratti derivati aventi come sottostante azioni/titoli partecipativi

La conclusione dell'operazione

- ✓ La relazione al Decreto afferma che, ancorché in assenza di norma specifica, in caso di modifica di una delle due parti contraenti la FTT DERIVATI è dovuta sia dalla «nuova parte» (i.e. quella che subentra nel contratto derivato) sia dalla «vecchia controparte» (i.e. quella già parte del contratto derivato).
- ✓ Nel caso in cui il nozionale subisca un aumento automatico in virtù di clausole contrattuali non discrezionali la FTT DERIVATI sarà applicata solo sulla variazione del nozionale, cioè l'ammontare dovuto della FTT DERIVATI dovrà essere calcolato solo con riferimento all'incremento (DELTA) del nozionale e non al nozionale incrementato.

Tobin Tax Italiana

Tassazione transazioni

B. Le operazioni sui contratti derivati aventi come sottostante azioni/titoli partecipativi

Soggetto passivo della FTT derivati

L'imposta è dovuta da **ciascuna delle controparti** delle operazioni (con esclusione dei soggetti - intermediari - che si interpongono nelle medesime operazioni).

Aliquote della FTT DERIVATI

- La FTT DERIVATI è dovuta in misura fissa (massimo Euro 200) con riferimento alla **tipologia** di strumento e al **valore nozionale** del contratto, secondo la tabella allegata alla Legge di Stabilità 2012, di seguito riportata
- Le regole per il calcolo del valore nozionale dei contratti sono fissate dall'art. 9 del DM 21/02/2013
- E' facoltà delle parti assumere convenzionalmente il valore nozionale di € 2 Mio con conseguente applicazione dell'imposta massima
- L'imposta è ridotta ad 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione

Tobin Tax Italiana

Tassazione transazioni

B. Le operazioni per i contratti derivati aventi come sottostante azioni/titoli partecipativi

FTT derivati – La misura dell'imposta

Imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari								
Strumento finanziario	Valore nozionale del contratto (in migliaia di euro)							
	0-2,5	2,5-5	5-10	10-50	50-100	100-500	500-1000	Superiore a 1000
Contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni	0,01875	0,0375	0,075	0,375	0,75	3,75	7,5	15
Contratti futures, warrants, covered warrants e contratti di opzione su azioni	0,125	0,25	0,5	2,5	5	25	50	100
Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure ----- Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure ----- Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure ----- Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure ----- Combinazioni di contratti o titoli sopraindicati	0,25	0,5	1	5	10	50	100	200

Tobin Tax Italiana

Tassazione transazioni

B. Le operazioni per i contratti derivati aventi come sottostante azioni/titoli partecipativi

Physical Settlement di un derivato

- ✓ L'art. 1, comma 492, della Legge di Stabilità 2012, prevede che: “[n]el caso in cui le operazioni di cui al primo periodo [su «strumenti finanziari derivati» e su «valori mobiliari»] prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 491”
- ✓ Le due imposte (i.e. FTT DERIVATI e FTT AZIONI) non sono tra loro alternative. Pertanto, saranno applicabili cumulativamente (i) la FTT DERIVATI e (ii) FTT AZIONI (con aliquota proporzionale) sul trasferimento dei titoli
 - l'aliquota della FTT AZIONI corrisponderà, in questo caso, allo 0,2 per cento. Non è applicabile a questa ipotesi la riduzione alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
 - applicazione aliquota maggiorata allo 0,22% per il 2013?



Tobin Tax Italiana

Tassazione transazioni

C. Le negoziazioni ad “alta frequenza” di azioni e derivati

Ambito oggettivo di applicazione

Si considerano ad alta frequenza le operazioni **effettuate sul mercato finanziario italiano** che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- a) sono generate da un **algoritmo informatico** che determina in maniera **automatica** le decisioni relative all’invio, alla modifica ed alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri:
- b) avvengono con un intervallo non superiore al **mezzo secondo**. Tale intervallo è calcolato come tempo intercorrente tra l’immissione di un ordine di acquisto o di vendita e successiva modifica o cancellazione del medesimo ordine, da parte dello stesso algoritmo.

Tobin Tax Italiana

Tassazione transazioni

C. Le negoziazioni ad “alta frequenza” di azioni e derivati

Ambito oggettivo di applicazione (art. 12 DM 21/02/2013)

Sono escluse le negoziazioni utilizzate:

- I. per lo svolgimento dell'attività di market making di cui al comma 494, ultimo periodo, lettera a), a condizione che gli ordini immessi da tali algoritmi provengano da specifici desks dedicati all'attività di market making come definita all'articolo 16, comma 3, lettera a);
- II. esclusivamente per l'inoltro degli ordini dei clienti al fine di rispettare le regole di *best execution* previste dall'articolo 21 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004.

Per **mercato finanziario italiano** si intendono i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Consob, ai sensi degli articoli 63 e 77-bis del TUF.



Tobin Tax Italiana

Tassazione transazioni

C. Le negoziazioni ad “alta frequenza” di azioni e derivati

Modalità di applicazione dell'imposta

- L'imposta è applicata con aliquota dello 0,02%.
- calcolata giornalmente ed è dovuta qualora il rapporto, nella singola giornata di negoziazione, tra ordini cancellati e modificati, e la somma degli ordini immessi e modificati, sia superiore al 60 per cento, con riferimento ai singoli strumenti finanziari. A tal fine si considerano solo gli ordini cancellati e modificati entro l'intervallo di mezzo secondo.
- Applicata sul valore degli ordini modificati e cancellati che eccedono la soglia del 60 per cento.



Tobin Tax Italiana

Tassazione transazioni

C. Le negoziazioni ad “alta frequenza” di azioni e derivati

Soggetto passivo

L'imposta è dovuta dal soggetto che, attraverso gli algoritmi indicati nell'art. 12 del decreto, immette gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni.

Tobin Tax Italiana

Aspetti comuni

Esenzioni ed esclusioni:

Le esenzioni e le esclusioni sono previste dagli articoli 15 e 16 del DM 21/02/2013

Il prelievo non si applica, ad esempio, nei casi:

- I. di trasferimento per successione o per donazione;
- II. di operazioni su obbligazioni e titoli di debito;
- III. di operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari (compreso il riacquisto dell'emittente);
- IV. di operazioni di conversione di obbligazioni in azioni di nuova emissione, di «prestito titoli» e di «pronti contro termine»;
- V. di transazioni di azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

N.B. Le esenzioni/esclusioni devono essere attestate dal contribuente. Rilevazione e memorizzazione da parte dell'intermediario per evidenza nelle dichiarazioni annuali

Tobin Tax Italiana

Aspetti comuni

Responsabile degli adempimenti:

- Sono responsabili del versamento dell'imposta:
- le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento di cui all'articolo 18 del TUF, che intervengono nell'esecuzione delle operazioni;
- nonché gli altri soggetti che intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni (v. notai), ivi compresi gli intermediari non residenti
- A tali soggetti si applica l'articolo 64, co. 3 del DPR n. 600/1973 (responsabile di imposta).
- Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente

Pluralità di soggetti responsabili (catena di intermediari)

Se nell'esecuzione dell'operazione intervengono più intermediari il responsabile degli adempimenti di versamento e dichiarativi è l'intermediario più "prossimo" al cliente (che riceve direttamente l'ordine dall'acquirente).



Tobin Tax Italiana

Aspetti comuni

Soggetto responsabile localizzato in Stati o territori “*White List* o *Black List*”

- l'intermediario localizzato in Stati “*White List*” provvederà direttamente agli adempimenti e al versamento dell'imposta (per lista Stati v. Provv. AdE del 01/03/2013 e del 29/03/2013).
- Intermediario localizzato in altri Paesi (“*Black List*”) sarà considerato a tutti gli effetti un acquirente/controparte finale per cui gli adempimenti e versamenti saranno effettuati da altro intermediario abilitato che interviene nella catena.



Tobin Tax Italiana

Aspetti comuni

I principali adempimenti

- Applicazione e versamento dell'imposta entro il 16 del mese successivo (per le operazioni del periodo (marzo-giugno 2013 versamento entro il 16/07/2013).
- Adempimenti dichiarativi annuali (possono essere ricomprese anche le operazioni escluse ed esenti).

N.B. Sono necessari provvedimenti attuativi



Tobin Tax Italiana

Aspetti comuni

Indeducibilità ai fini delle imposte sui redditi e IRAP

- l'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le imposte sostitutive, nonché ai fini dell'IRAP
- la FTT DERIVATI e la FTT AZIONI non aumentano il valore fiscale dei titoli in relazione ai quali sono state assolte
- effetti sugli intermediari finanziari ai fini dell'applicazione delle imposte sui capital gain della clientela in regime amministrato e gestito di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/97:
- gestione del (probabile) doppio binario civilistico fiscale ai fini IRES/IRAP

Tobin Tax Italiana

Aspetti comuni

Accertamento e sanzioni

- ✓ Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione della FTT DERIVATI, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.
- ✓ Omesso o ritardato versamento dell'imposta:
 - Il soggetto obbligato ad effettuare il versamento è responsabile, in via esclusiva:
 - a) del versamento dell'imposta; nonché
 - b) delle relative sanzioni amministrative.
- ✓ Il soggetto obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta può sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottiene provvista per il versamento dell'imposta
- ✓ Coobbligazione del contribuente per sole imposte e sanzioni in caso di omesso insufficiente versamento ad opera dell'intermediario.

N.B. sanzioni in caso di errata certificazione su diritto alla esenzione o alla esclusione dell'imposta?



Tobin Tax Europea (Cenni)



Tobin Tax Europea (Cenni)

PROPOSTA DIRETTIVA COM (2013) 71 del 14/02/2013

- L'8 marzo 2011 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione con la quale auspicava l'adozione di una tassazione sulle transazioni finanziarie a livello dell'Unione europea. A seguito di tale iniziativa la Commissione europea il 14 febbraio 2013 ha presentato una **proposta di direttiva concernente un sistema comune di imposta sulle transazioni finanziarie**
- No applicazione in tutti i Paesi UE ma **cooperazione rafforzata** tra 11 Stati
- Consultazione MEF in corso (fino al 30/04/2013)



Tobin Tax Europea (Cenni)

OBIETTIVI:

- evitare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari;
- assicurare il giusto **contributo degli enti finanziari** alla copertura dei costi della **crisi**;
- creare i **disincentivi** opportuni per le **transazioni** che non contribuiscono all'**efficienza** dei mercati finanziari;
- creare una **nuova fonte di gettito** per il finanziamento del **bilancio europeo**.

Tobin Tax Europea (Cenni)

CAMPO DI APPLICAZIONE

L'ITF, che ha l'obiettivo di tassare le **transazioni lorde** prima di eventuali operazioni di compensazione, intende colpire le transazioni connesse a **tutti** i tipi di strumenti finanziari. Riguarda quindi:

- strumenti negoziabili sul mercato dei capitali e strumenti del mercato monetario (ad eccezione degli strumenti di pagamento)
- quote o azioni di organismi di investimento collettivo (OICVM e FIA)
- Contratti derivati

L'imposta riguarda le operazioni sui mercati regolamentati, tramite le strutture di negoziazione multilaterale e gli internalizzatori sistematici ma anche le transazioni fuori borsa (over-the-counter)



Tobin Tax Europea (Cenni)

CAMPO DI APPLICAZIONE

- il campo di applicazione dell'imposta non si limita al trasferimento della proprietà ma riguarda piuttosto l'obbligo assunto, a seconda che il soggetto interessato assuma o meno il rischio intrinseco di un determinato strumento finanziario ("acquisto e vendita")
- gli scambi di strumenti finanziari, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto e acquisto con patto di rivendita, nonché i contratti di concessione e assunzione di titoli in prestito, sono esplicitamente inclusi nell'ambito di applicazione dell'imposta
(A fini anti-elusivi si considera che gli scambi di strumenti finanziari diano luogo a due transazioni finanziarie)



Tobin Tax Europea (Cenni)

CAMPO DI APPLICAZIONE

- ogni modifica sostanziale di un'operazione finanziaria soggetta a imposta deve essere considerata una nuova operazione finanziaria soggetta a imposta dello stesso tipo dell'operazione iniziale
- per i contratti derivati con consegna del sottostante, oltre al contratto derivato è soggetta ad imposizione anche la consegna degli strumenti finanziari
- i prodotti strutturati, ovvero i valori mobiliari negoziabili o altri strumenti finanziari offerti tramite cartolarizzazione (warrant e certificati) sono assoggettati ad imposta
- le transazioni su valute sui mercati a pronti non sono assoggettate all'ITF (a tutela della libera circolazione dei capitali) ma lo sono i contratti derivati su valute (che di fatto non costituiscono transazioni su valute)

Tobin Tax Europea (Cenni)

CAMPO DI APPLICAZIONE

- ✓ In conclusione:
 - le transazioni finanziarie effettuate dagli enti finanziari che agiscono in veste di una delle parti coinvolte in una transazione finanziaria, per conto proprio o per conto di altri soggetti, o che agiscono a nome di uno dei partecipanti alla transazione. Questo approccio **assicura l'applicazione globale** dell'ITF;
 - la **definizione di enti finanziari** è ampia e sostanzialmente comprende le imprese d'investimento, i mercati organizzati, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e riassicurazione, gli organismi d'investimento collettivo e i loro gestori, i fondi pensione e i loro gestori, le società di partecipazione, le società di leasing finanziario, le società veicolo, le imprese, le istituzioni, gli organismi e le persone che svolgono talune attività finanziarie con un notevole valore medio annuale di transazioni finanziarie.
- ✓ Restano escluse le operazioni effettuate sui mercati primari e la maggior parte delle attività finanziarie quotidiane che coinvolgono cittadini e imprese come ad esempio in caso di stipula di contratti assicurativi, prestiti ipotecari, crediti al consumo, prestiti alle imprese, servizi di pagamento ecc.



Tobin Tax Europea (Cenni)

TERRITORIALITA'

Il criterio di territorialità utilizzato nella proposta di direttiva è quello della **residenza**; a tal fine la proposta fa riferimento alla nozione di “**stabilimento**”

Affinché una transazione finanziaria sia soggetta a imposta negli Stati membri partecipanti, una delle parti coinvolte deve essere **stabilita** nel territorio di uno Stato membro partecipante (SMP) secondo i criteri di cui all'art. 4.

Ai sensi di tale articolo una transazione sarà assoggettata ad ITF, sia se un ente finanziario coinvolto nell'operazione è esso stesso stabilito in uno SMP, sia se tale ente agisce per conto di una parte stabilita in uno SMP.



Tobin Tax Europea (Cenni)

TERRITORIALITA'

Il principio di residenza è integrato da elementi del “**principio di emissione**” come ultima ratio e come misura ulteriore di contrasto al fenomeno della “delocalizzazione”

Il principio di emissione si applica qualora nessuna delle parti coinvolte nella transazione sia “stabilita” in uno Stato membro partecipante, ma le parti negozino strumenti finanziari emessi in uno SMP

In ogni caso, rimane ferma una regola generale in base alla quale se il debitore dell'imposta fornisce la prova che non vi è alcun nesso tra la **sostanza economica** della transazione e il **territorio** di uno SMP, allora né l'ente finanziario né l'altro soggetto possono essere considerati stabiliti in uno Stato membro partecipante.

Tobin Tax Europea (Cenni)

ASPETTI APPLICATIVI

- **aliquota minima d'imposta**
 - 0,1% per la generalità dei titoli;
 - 0,01% per le operazioni in derivati,
- **soggetto debitore** => l'intermediario finanziario che partecipa alla transazione per conto proprio o per conto di un altro soggetto
- **versamento dell'imposta:**
 - al momento di effettuazione della transazione se è attuata per via telematica;
 - entro 3 gg lavorativi negli altri casi.
- **dichiarazione d'imposta:**
 - da presentare mensilmente entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento



Tobin Tax Europea (Cenni)

TEMPI DI ATTUAZIONE

- applicazione a decorrere dal **1° gennaio 2014** ;
- adozione e pubblicazione delle disposizioni attuative da parte degli Stati entro o **30 settembre 2013**;
- abrogazione delle eventuali FTT nazionali.



Principali differenze tra FTT italiana e FTT UE

Principali differenze tra FTT italiana e FTT UE

Le principali differenze tra l'imposta introdotta in Italia e quella delineata nella proposta di direttiva riguardano:

- a) ambito oggettivo di applicazione;
- b) criteri di territorialità;
- c) struttura dell'imposta applicabile alle operazioni su contratti derivati;
- d) assenza di una imposta sull'HFT;
- e) individuazione del soggetto passivo;

Principali differenze tra FTT italiana e FTT UE

A) AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Le differenze emergono sia con riguardo alla **definizione di transazioni imponibili contenuta nella direttiva**, sia con riferimento alle **esclusioni (ed esenzioni) di imposta presenti nella disciplina italiana**

1. **Strumenti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione dell'imposta** – Tutti tranne eccezioni;
2. **Operazioni imponibili** => ai sensi della direttiva sono imponibili (art. 2) le operazioni di:
 - acquisto e vendita di strumenti finanziari;
 - trasferimento di strumenti finanziari tra entità dello stesso gruppo;
 - conclusione di contratti derivati;
 - permuta di strumenti finanziari;
 - patti di retrovendita e prestito titoli

Principali differenze tra FTT italiana e FTT UE

A) AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

A differenza della normativa italiana, quindi:

- si fa riferimento al concetto di compravendita (e non a quello di trasferimento della proprietà) nonostante, poi, alcune ipotesi di trasferimento della proprietà non riconducibili alla compravendita vengano espressamente individuate come imponibili;
- vengono assoggettate ad imposta le transazioni infragruppo;
- vengono assoggettati ad imposta i trasferimenti temporanei di proprietà.

Ulteriore elemento di differenziazione è la previsione secondo cui l'imposta va applicata alle transazioni, prima del *netting* o *settlement*.

Principali differenze tra FTT italiana e FTT UE

A) AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

3) Esclusioni ed esenzioni:

Le uniche eccezioni all'applicazione dell'ITF europea riguardano (art. 3):

- le controparti centrali (in relazione alle quali l'art. 15 del D.M. 21 febbraio prevede una ipotesi di esclusione)
- i depositari centrali;
nell'esercizio delle loro funzioni.
- gli Stati membri (si tratta di esenzioni soggettive, quindi l'imposta rimane eventualmente applicabile alle controparti);
- le operazioni del mercato primario (con alcune differenze rispetto alla disciplina italiana);
- le transazioni con banche centrali degli Stati membri;
- le transazioni con la BCE;
- le transazioni con il sistema europeo di stabilità;
- le transazioni con l'UE, la CECA e gli altri organismi ai quali si applica il protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea;
- le transazioni con organismi internazionali;
- le transazioni poste in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/7/CE

Principali differenze tra FTT italiana e FTT UE

B) TERRITORIALITÀ

Chiaramente diverso è il criterio di territorialità dell'imposta adottato in ambito europeo rispetto a quello interno. Il criterio dell'emissione (centrale per la normativa italiana) è infatti soltanto residuale nella proposta di direttiva che si incentra sul principio di residenza.

C) STRUTTURA DELL'IMPOSTA SUI DERIVATI

La proposta di direttiva, in relazione alle transazioni finanziarie relative a contratti derivati, prevede l'applicazione di un'aliquota dello 0,01% (art. 9) sul valore nozionale del contratto (art. 7).

Diversamente, la normativa nazionale – a seguito delle modifiche apportate all'originario disegno di legge di stabilità – prevede l'applicazione di un'imposta *lump sum* che varia in dipendenza della tipologia di contratto e dal valore nozionale del contratto.

Principali differenze tra FTT italiana e FTT UE

D) ASSENZA DI UNA IMPOSTA SULLE NEGOZIAZIONI AD ALTA FREQUENZA

La proposta di direttiva, a differenza del sistema italiano non prevede un'imposta sul trading ad alta frequenza.

F) SOGGETTO PASSIVO

L'ITF europea, coerentemente con l'obiettivo di assicurare il giusto contributo degli enti finanziari alla copertura dei costi della crisi, nonché con la finalità di assicurare un maggior grado di certezza nel versamento dell'imposta, individua quale "soggetto debitore nei confronti delle autorità fiscali" gli enti finanziari (art. 10).

Il par. 3 dell'articolo 10 prevede che le parti di una transazione (diverse da un ente finanziario) possano rispondere del pagamento dell'imposta solo nel caso di mancato versamento dell'imposta da parte dell'ente finanziario ed, in ogni caso, senza liberazione di quest'ultimo.

Il par. 4, infine, accorda agli SMP la possibilità di disporre che altri soggetti, diversi dagli enti finanziari, siano responsabili in solido (e, dunque, senza effetto liberatorio) del pagamento dell'imposta.

Principali differenze tra FTT italiana e FTT UE

SOGGETTO PASSIVO

La necessità di assicurare la conformità dell'imposta italiana al principio di capacità contributiva ha invece indotto il legislatore italiano ad individuare quale **soggetto passivo** d'imposta:

- Il soggetto in favore del quale avviene il trasferimento di proprietà delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi (art. 5 del D.M. 21 febbraio);
- le controparti delle operazioni su strumenti finanziari derivati (art. 10 del D.M.);
- il soggetto che immette gli ordini, per l'imposta sulle operazioni ad alta frequenza (art. 14 del D.M.).

Gli intermediari finanziari assumono, invece, la sola qualifica di **responsabili d'imposta** ai sensi dell'articolo 64, c. 3 del D.P.R. n. 600/1973.



Le novità del Modello 770 e Quadro RZ Unico/SC



Le novità del Modello 770

1) Assicurazioni estere in LPS

Quadro SG – Sezione III e Sezione V

L'art. 68 del D.L. n. 83, conv. nella L. n. 134/2012, al fine di equiparare il trattamento tributario dei contratti di assicurazione stipulati con compagnie estere operanti in regime di libera prestazione dei servizi (“LPS”) a quello applicato ai contratti stipulati con compagnie italiane, ha introdotto dal **12/08/2012** nuovi obblighi a carico di intermediari finanziari italiani. In particolare, è prevista:

- a) l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter DPR n. 600/1973 sui **redditi di capitale** corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
- b) l'applicazione dell'imposta prevista dall'art. 1, comma 2 del D.L. 209/2002 sul **valore dei contratti assicurativi** (0,35%).



Le novità del Modello 770

1) Assicurazioni estere in LPS

Quadro SG – Sezione III e Sezione V

- a) **Imposta sostitutiva sui redditi di capitale di natura assicurativa** (v. art. 26-ter, D.P.R. n. 600/73) – è applicata dagli intermediari qualora intervengano nella loro riscossione in qualità di soggetti ai quali è stato affidato il relativo mandato dal contribuente o dall'impresa estera, ovvero nei casi in cui per il loro tramite avvenga l'accredito dell'importo corrispondente al riscatto della polizza e, in ogni caso, quando gli stessi hanno in gestione o in amministrazione la polizza assicurativa curando il trattamento fiscale dei relativi flussi.

Tale imposta deve essere riepilogata nel **quadro SG, III sezione**.

(Segue)

Le novità del Modello 770

1) Assicurazioni estere in LPS

(Segue)

Quadro SG – Sezione III e Sezione V

b) **Imposta sul valore dei contratti** => aliquota dello 0,35% (0,50% per il 2013 e 0,45% dal 2014) prevista dal D.L. n. 209/2002. Il versamento da indicare nel Mod. 770 è quello riferito alle polizze in essere al **31 dicembre 2011**, escluse le polizze liquidate totalmente nel corso del 2012 che doveva essere effettuato entro il 16 novembre 2012.

Tale imposta rappresenta una anticipazione forfetaria dell'imposta sostitutiva che sarà applicata sul provento in sede di riscatto della polizza estera. L'applicazione, come chiarito anche dalla Circ. n. 41/E del 31/10/2012, compete ai soggetti attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri che operano quali sostituti d'imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, qualora quest'ultima non intenda provvedervi direttamente.

Tale imposta deve essere riepilogata nel **quadro SG, V sezione**.

Il cliente deve fornire la provvista. In mancanza, l'intermediario ha **l'obbligo di segnalare** all'AF il nominativo interessato.



Le novità del Modello 770

1) Assicurazioni estere in LPS

Nel **Quadro ST – Versamenti** è stato istituito (v. casella 10) il **codice W** per segnalare il caso dell'utilizzo del credito derivante dall'imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri di cui all'art. 1, comma 2-sexies del D.L. n. 209/2002 a degrado del versamento dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600/73 al momento dell'erogazione della prestazione.

Nel **Quadro SX** al rigo SX1, colonna 6 va indicato l'importo del credito derivante dal versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri di cui all'art. 1, comma 2-sexies del D.L. n. 209/2002.

Nel **Quadro SO** deve essere effettuata la **segnalazione nominativa** di coloro che non hanno fornito la provvista per il pagamento dell'imposta sul valore dei contratti (v. oltre slide su 770/SO)




Le novità del Modello 770

2) Utili e dividendi

Quadro 770/SI - Utili pagati nell'anno 2012

A seguito delle modifiche intervenute con l'art. 2, comma 6, del D.L. n. 138/2011, conv. nella Legge n. 148/2011 (v. unificazione delle aliquote al 20%), gli utili devono essere indicati **con esclusivo riferimento alla data di incasso** e non è più richiesta l'indicazione delle informazioni in funzione della data di delibera dei dividendi.



Le novità del Modello 770


Affrancamento del valore dei titoli al 31.12.2011

(Art. 2, D.L. n. 138/2011)

Quadro 770/ST – Sezione III

Vanno riportati in questa sezione i versamenti relativi all'imposta sostitutiva del 12,50% calcolata sulle operazioni di affrancamento del costo o valore di acquisto dei titoli, quote, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, effettuate ai sensi dell'art. 2, commi da 29 a 32, del D.L. n. 138/2011, conv. nella L. n. 148/2011.

N.B. Si ritiene che nonostante le istruzioni utilizzino il termine imposta sostitutiva “calcolata”, vada indicata l'imposta sostitutiva versata, tenuto conto che il quadro ST è quadro di riepilogo dei versamenti.



Le novità del Modello 770

Affrancamento del valore dei titoli al 31.12.2011 (Art. 2, D.L. n. 138/2011)

Quadro 770/ST – Sezione III

Si ricorda che in occasione del cambio di aliquota dal 12,50% al 20% dei redditi di fonte finanziaria l'art. 2, commi da 29 a 32 prevedeva un **regime opzionale** di allineamento dei valori degli strumenti finanziari posseduti al 31/12/2011, al fine di consentire al contribuente di tassare al 12,50% le plusvalenze (e per quanto sotto si dirà, anche le minusvalenze) “latenti” a tale data.

l'opzione doveva essere estesa anche agli OICR italiani ed esteri armonizzati ed esteri vigilati ed aveva effetto ai fini dei redditi di capitale.

Con riguardo ai rapporti in regime di risparmio amministrato (art. 6/461) l'opzione era esercitata entro il **31 marzo 2012** con versamento delle eventuali imposte entro il **16 maggio 2012**.



Le novità del Modello 770

4) Imposta speciale e straordinaria sulle attività finanziarie detenute un regime di “segretazione” (scudo fiscale)

Quadro 770/ST – Sezione III

Vanno riepilogati i versamenti dell'imposta di bollo **speciale** sulle attività finanziarie **detenute al 06/12/2011** in regime di segretazione e l'imposta di bollo **straordinaria** sui prelievi dal predetto regime effettuati dall'01/01/2011 al 05/12/2011.

Nel caso di mancata provvista per il versamento, l'intermediario ha obbligo di effettuare le segnalazioni nominative in Mod. 770/SO (v. slide a seguire)

Le novità del Modello 770

5) Nuove segnalazioni nominative

Quadro 770/SO – Sezione I

In questa sezione gli intermediari hanno l'obbligo di **segnalare nominativamente** coloro che **non hanno fornito la provvista** per il versamento delle seguenti imposte:

- **imposta di bollo speciale** sui rapporti in regime di **segretazione** (v. D.L. n. 201/2011) (**Causale S**);
- **imposta di bollo straordinaria** sui **prelievi** da rapporti segreti. L'applicazione dell'imposta straordinaria (una tantum solo per le posizioni segretate in essere alla data del 1 gennaio 2011) è avvenuta *pro rata temporis* in relazione al periodo [01/01 – data di cessazione della segretazione], secondo le regole declinate dalla normativa di riferimento (**Causale S**);
- **imposta sul valore dei contratti di assicurazione** sulla vita e di capitalizzazione stipulati da residenti con imprese assicurative estere per i quali queste ultime non svolgono il ruolo di sostituto d'imposta direttamente o mediante rappresentante fiscale (v. novità Quadro SG). (**Causale U**).



Le novità del Modello 770

5) Nuove segnalazioni nominative

Quadro 770/SO – Sezione I

FOCUS Causale S - Tenuto conto del tenore letterale delle istruzioni sulle modalità di compilazione dei punti da 14 a 18, le stesse appaiono in contraddizione le une alle altre, considerato che prima appaiono richiedere l'indicazione dei dati riferiti analiticamente alle varie tipologie di attività finanziarie (v. punto 14), salvo poi riferirsi alla “intera posizione” del contribuente (v. punti 16/17).

Le novità del Modello 770

6) Società fiduciarie – Segnalazioni nominative IVIE

Quadro 770/SO

E' stata introdotta una nuova sezione che riguarda esclusivamente le società fiduciarie in presenza di fiducianti che hanno stipulato contratti di amministrazione aventi ad oggetto diritti di proprietà o altri diritti reali su immobili situati all'estero, al fine di segnalare nominativamente tali soggetti cui deve essere applicata l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (c.d. IVIE).

Le istruzioni fanno riferimento alle imposte versate nel 2012 in base alla norma istitutiva dell'IVIE. Tali versamenti, inizialmente riferiti al 2011, costituiscono in realtà l'acconto per il 2012 (v. art. 1, commi 518 e 519, L. n. 228/2012

In base alle istruzioni ed alla prassi dell'AF (v. Circ. AdE n. 28/E/2011) sono da segnalare nominativamente sia coloro che hanno fornito alla società fiduciaria la provvista per il pagamento dell'imposta, sia coloro che non lo hanno fatto, barrando in quest'ultimo caso la colonna 9.



Le novità del Modello 770

7) Quadro RZ/Unico – 20% Prelievo Prodi

Quadro RZ/UNICO

E' stato **eliminato** il “**Prospetto L**” – Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti, in considerazione che il c.d. Prelievo Prodi è stato abrogato dal 1 gennaio 2012. Si ritiene che gli intermediari che non hanno esaurito tutti gli obblighi di versamento della ritenuta sui proventi maturati al 31/12/2011 - non avendo optato per il versamento in un'unica soluzione (v. Circ. AdE n. 11/2012) ed in mancanza di specifiche istruzioni al riguardo – si debbano limitare ad indicare i versamenti delle somme via via prelevate in occasione degli ordinari presupposti impositivi nel solo Prospetto N dei versamenti.